



COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO / LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Via Roma 10 - Tel. : 0985/85873-Fax: 0985/85003-P. IVA: 00402260780
e-mail: utbuonvicino@gmail.com - pec: utbuonvicino@asmepec.it
- sito internet (URL) <http://www.comune.buonvicino.cs.it>



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL TERRITORIO COMUNALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

DURATA: ANNI 1 (UNO)
- 2018\2019-
CIG: Z842522270

Approvato con delibera della G.C. n. 93 del 26.09.2018

Allegato alla lettera commerciale prot. n. ... del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
geom. Fernando GRECO

SETTEMBRE 2018

SOMMARIO:

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Oggetto della manutenzione
- Art. 4 - Esclusione dal canone
- Art. 5 - Visite periodiche
- Art. 6 - Accertamento visite ed interventi urgenti
- Art. 7 - Materiali ecc.
- Art. 8 - Canone di appalto – pagamenti
- Art. 9 - Cauzione definitiva e garanzie
- Art. 10 – Gestione del Servizio
- Art. 11 - Personale - modalità comportamentali dell'appaltatore
- Art. 12 - Attrezzature necessarie per assicurare il servizio
- Art. 13 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro
- Art. 14 – Obblighi assicurativi – norme di sicurezza
- Art. 15 - Infortuni e danni
- Art. 16 – Altri obblighi ed oneri
- Art. 17 – Penalità – inadempienze dell'appaltatore
- Art. 18 – Risoluzione del contratto
- Art. 19 – Osservanza di legge. Regolamenti, normativa di riferimento
- Art. 20 – Riserve – contenzioso – Foro competente
- Art. 21 – Subappalto
- Art. 22 – Spese a carico dell'appaltatore
- Art. 23 – Cessione del credito – modifica del contratto
- Art. 24 - Gestione dei rifiuti
- Art. 25 – Cessione del contratto
- Art. 26 – Imposta sul valore aggiunto
- Art. 27 – Domicilio
- Art. 28 – Costituzione in mora
- Art. 29 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – cessione dei crediti
- Art. 30 – Tutela dei dati
- Art. 31 - Norme finali
- **Allegato 1)**
- **Allegato 2)**
- **Conoscenza del C.S.A. e degli allegati da parte dell'aggiudicatario**

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio del Comune di Buonvicino, da svolgersi secondo le modalità e le caratteristiche di seguito indicate e la cui remunerazione rimane compresa nei corrispettivi del servizio stesso.

Le prestazioni d'opera consistono nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale la cui consistenza e lo stato di manutenzione attuale degli impianti in questione sono riportati nell'allegato 1) al presente C.S.A.

Gli impianti fotovoltaici riportati nel suddetto allegato 1) come segue:

- **IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.DA.PUMA, C.DA SAN BASILE, C.DA VISCIGLIOSO;**
- **IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.DA VISCIGLITA, VIZIOSO, MEZZANE, VIGNALI URMO, FERRARO, PREVITELIO;**

alla data di redazione del presente C.S.A. non sono funzionanti e pertanto, al momento non sono oggetto di manutenzione da parte dell'aggiudicatario. Gli impianti suddetti, qualora messi in funzione a cura e spese del Comune di Buonvicino, entreranno a far parte della manutenzione ordinaria disciplinata dal presente C.S.A, restando per rato e fermo il compenso stabilito al successivo art. 8, remunerativo della manutenzione riferita anche ai suddetti impianti fotovoltaici.

Nel caso che la rete dovesse subire, per la durata contrattuale, degli ampliamenti o delle modifiche, la ditta appaltatrice del servizio avrà diritto ad un compenso per come determinato nell'allegato 2) al presente C.S.A.

Il presente C.S.A. viene redatto al fine di stabilire e definire la specifica ricognizione e costituzione degli aspetti tecnico-economici, degli obblighi e dei diritti delle parti contraenti e definisce l'articolazione tecnica e le condizioni contrattuali per l'erogazione da parte della ditta affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali.

Viene pertanto disciplinata l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni del Comune di Buonvicino in materia di servizio di Illuminazione Pubblica, in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI.

Costituisce ulteriore scopo dell'appalto il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e conseguentemente della qualità urbana, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, l'utilizzazione di prodotti che garantiscano la qualità durante tutto il ciclo di vita, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e degli operatori e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso come specificato in premessa.

Articolo 2

Durata dell'appalto

L'appalto del servizio ha la durata **di anni uno decorrente dalla data di stipula del contratto.**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto.

L'Amministrazione Comunale, per attuare le disposizioni dell'art. 1 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), consistente nell'adesione alla convenzione Consip S.p.A., Servizio Luce 4, si riserva sin d'ora la facoltà di recedere anticipatamente il presente servizio, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con avviso anticipato di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo dell'Appaltatore senza che questi possa avanzare riserva alcuna.

Il Comune di Buonvicino, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Comune di

Buonvicino potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata di mesi tre (tre) dopo la naturale scadenza o per quel minore o maggiore tempo che dovesse necessitare per l'espletamento di un nuovo affidamento; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dal Comune di Buonvicino, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.

E' facoltà del Comune di Buonvicino richiedere all'Appaltatore proroga o rinnovo del contratto, nel rispetto del presente Capitolato (secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge).

Il Comune di Buonvicino si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui il relativo servizio sarà tra quelli associati per obblighi di legge sulle funzioni associate di cui al D.L. 78 del 31.05.2010 e s.m.i..

Articolo 3 **Oggetto della manutenzione**

Le prestazioni da effettuare comprendono il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA degli impianti di pubblica illuminazione nel suo complesso, ossia le visite periodiche di una squadra tipo formata da un elettricista e da un operaio con relativo automezzo, scala aerea e tutta l'attrezzatura necessaria, debitamente collaudata e dichiarata idonea, che provvede a

1. Controllo integrità ed efficienza delle linee di alimentazione con eliminazione di eventuali dispersioni di energia;
2. Controllo integrità ed efficienza dei quadri elettrici e regolazione degli orologi;
3. Fornitura e sostituzione delle lampade esaurite\spente anche di impianti fotovoltaici, dei reattori eventualmente bruciati dello stesso tipo di quelli esistenti; le lampade potranno essere sostituite con altre di caratteristiche diverse su indicazione e richiesta da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4. Sistemazione di ogni eventuale guasto ai pali, alla linea, alle armature, ai quadri e ad ogni altro elemento facente parte dell'impianto.

Nella suddetta manutenzione ordinaria è compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti e necessari, nessuno escluso, per dare il servizio funzionante ed esente da ogni pericolo per la pubblica incolumità e per eventuali danni a cose o a persone.

Per tutti i materiali forniti e utilizzati dall'appaltatore per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (lampade, alimentatori, moduli ecc.), l'appaltatore si impegna a garantire la fornitura conforme ai requisiti previsti dal D.M. 27 Settembre 2017 o da altra norma che dovesse essere emanata successivamente.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare l'esecuzione del servizio appaltato con proprio personale qualificato, tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna come descritti nell'Allegato 1) e di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Nell'espletamento del servizio di gestione l'Appaltatore, a prescindere da ogni altra segnalazione dell'Amministrazione, di privati cittadini od altro, avrà l'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti e/o degli altri componenti guasti che causano la mancata accensione, a regola d'arte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di illuminazione pubblica.

Articolo 4

Esclusione dal canone

Sono da intendersi esclusi dal servizio affidato, gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA che si dovessero rendere necessari e specificatamente quelli consistenti in: fornitura e sostituzione di pali; fornitura e sostituzione di armature; sostituzione di linee elettriche interrate o aeree compreso cavo, eventuale scavo, tubazione di protezione, cordina di sostegno, ganci e quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante; fornitura e sostituzione di apparecchiatura dei quadri elettrici o di armadio contenitore di tali apparecchi e dei misuratori di potenza; verniciatura dei pali; Fornitura e sostituzione di batterie di pali fotovoltaici; fornitura e sostituzione di schede di pali fotovoltaici; riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto di P.I. danneggiate o mancanti per atti vandalici, per furti o per altri eventi di natura eccezionale.

In questi casi, la ditta appaltatrice provvederà a dare segnalazione scritta al Comune di Buonvicino, procurando di eliminare tempestivamente l'eventuale presenza di pericoli per la pubblica incolumità. Per il ripristino del funzionamento della P.I. e su richiesta del Comune di Buonvicino, l'Impresa appaltatrice è obbligata a presentare un computo metrico estimativo \ preventivo di spesa delle opere da eseguirsi, sulla base dei prezzi correnti di mercato e con riferimento al vigente prezzario regionale.

L'Amministrazione Comunale valuta ed approva i computi di cui sopra, ed assunzione il necessario impegno di spesa, darà comunicazione scritta alla ditta appaltatrice per l'immediata esecuzione delle opere.

In particolare, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proporre al Comune di Buonvicino, con le modalità di cui al presente articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti degli impianti tesi al contenimento dei consumi energetici ed il miglioramento della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione.

Articolo 5

Visite periodiche

La manutenzione ordinaria oggetto dell'appalto comprende due visite mensili, nei giorni **15 e 30**, effettuata dalla squadra tipo di cui al precedente articolo, ed una eventuale terza visita richiesta dall'Amministrazione che ne accerta la necessità.

Detta ultima visita è compresa nel canone e dovrà essere eseguita nelle ventiquattro ore successive alla richiesta da parte dell'Amministrazione.

Parimenti nel canone sono compresi eventuali interventi urgenti che si dovessero verificare nel lasso di tempo intercorrente **dall'1 al 14 e dal 16 al 29** di ogni mese.

Articolo 6

Accertamento visite ed interventi urgenti

Le visite e gli eventuali interventi urgenti saranno effettuati alla presenza di un dipendente Comunale oppure di un Vigile Urbano.

Ogni eventuale visita eccedente quelle previste nel precedente articolo 5 sarà fatturata a parte in ragione di **1/36** dell'importo del canone annuo, previo impegno di spesa da parte del Comune.

Articolo 7

Materiali ecc.

La ditta affidataria dovrà eseguire i lavori attenendosi alle migliori regole d'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente disciplinare, nonché agli ordini impartiti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da altra persona incaricata dal Comune di Buonvicino.

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere della migliore qualità, in ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta e del tipo simile a quelli del prezzario regionale. Dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI, nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente disciplinare e l'appaltatore si impegna a garantire la fornitura conforme ai requisiti previsti dal D.M. 27 Settembre 2017 a da altra norma che dovesse essere successivamente emanata..

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si riserva la facoltà di non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene di non sufficiente affidabilità o non pienamente rispondenti alle norme del presente disciplinare, delle altre norme e delle norme del prezzario Regionale – Regione Calabria \ Impianti Elettrici. Malgrado l'accettazione dei materiali, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche quando non dipenda dai materiali stessi la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti del Comune di Buonvicino.

Articolo 8 **Canone d'appalto - pagamenti**

Il canone d'appalto **posto a base di gara** per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio del Comune di Buonvicino, **riferito all'intero periodo di affidamento (anni uno), compensato a corpo, è pari ad €. 12.980,00** (oltre IVA nella misura di legge) di cui €. **11.730,00** per costo del servizio (soggetto a ribasso) ed € **1.250,00** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

Il canone di appalto è compensativo di qualsiasi servizio e fornitura inerente alla manutenzione ordinaria per come descritta all'Art. 3 del presente disciplinare.

Il prezzo rimarrà invariato, anche per l'eventuale espletamento di lavori nelle ore notturne e/o in giorni festivi.

Il corrispettivo sarà pagato periodicamente in rate trimestrali uguali posticipate, dietro presentazione di apposita fattura elettronica.

Nessun onere spetta all'appaltatore qualora dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi e dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

E' esclusa qualsiasi revisione del canone contrattuale.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo). Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, propone, ai sensi dell'art. 108 c. 1 D.Lgs. 50\2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9 **Cauzione definitiva e garanzie**

L'Appaltatore è obbligato a consegnare prima dell'effettivo inizio del servizio una polizza fideiussoria ai sensi dall'art. 103 D.Lgs. 50\2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, La fideiussione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Buonvicino. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione principale e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati

La polizza fideiussoria dovrà avere una durata almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune di Buonvicino - beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza, oppure la definizione, di ogni eventuale eccezione e/o controversia dipendente dall'esecuzione del contratto.

Resta salvo per il Comune di Buonvicino l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato al reintegro della cauzione di cui il Comune di Buonvicino avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevando l'importo dal canone di appalto.

L'Esecutore **deve presentare anche una polizza assicurativa** che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile specificatamente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Buonvicino, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 1.000.000,00 (un milione) per sinistro. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili al Comune di Buonvicino. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 10 **Gestione del servizio**

Il servizio oggetto del presente capitolato è ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà perciò essere sospeso o abbandonato.

L'appaltatore all'atto dell'assunzione del servizio dovrà comunicare il proprio recapito munito di numero di telefono, numero di fax, numero di telefono cellulare, email e posta certificata.

L'appaltatore dovrà, comunque, **rendersi reperibile, disponibile ed intervenire anche durante le ore notturne e nei giorni festivi, entro due ore dalla richiesta**, per casi urgenti di pronto intervento o per casi che possano far sorgere pericolo per la pubblica incolumità. In tale ultimo caso, qualora la ditta affidataria non si dovesse rendere reperibile, oppure nel caso di cui al primo capoverso, il Comune di Buonvicino potrà senz'altro sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio; detti lavori saranno addebitati all'Impresa con recupero dell'eventuale danno e spese come per legge.

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente che i Servizi procedano convenientemente, il Comune di Buonvicino avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi ovvero indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni. La durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna previsti dal Contratto.

La sospensione dei Servizi può essere disposta dal Comune di Buonvicino in qualsiasi momento, con comunicazione mediante fax, e-mail o pec.

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Buonvicino.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo fax e/o posta elettronica, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Articolo 11

Personale – Modalità comportamentali dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato, tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le Autorità e verso i Cittadini.

L'appaltatore è pienamente edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato e adottato dal Comune di Buonvicino con deliberazione G.C. n. 24 del 19.03.2014 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a tutelare l'immagine ed il buon nome del Comune di Buonvicino.

L'Appaltatore si impegna a fornire, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

Il Comune di Buonvicino potrà richiedere all'Appaltatore la sostituzione di uno o più soggetti del personale impiegato nell'appalto se questi ultimi, a suo insindacabile giudizio, dimostrassero inefficienza, inaffidabilità o ponessero in essere comportamenti non idonei e/o lesivi dell'immagine del Comune medesimo. In tal caso, l'Appaltatore dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta inviata in uno dei modi consentiti dalla legge.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi al secondo invito scritto del Comune di Buonvicino a sostituire il proprio personale, l'Ente stesso potrà dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Appaltatore.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento recante la data di assunzione, oltre alla fotografia (formato tessera) e gli elementi specificati all'art. 18 c. 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di valido documento di riconoscimento.

All'Appaltatore è consentito, esclusivamente durante il servizio in Buonvicino, identificarsi come "Incaricato del Comune di Buonvicino" e tale espressione potrà comparire a spese e cura della ditta appaltatrice sui tesserini di riconoscimento utilizzati nel territorio di Buonvicino.

E' concesso affiggere avvisi previa definizione congiunta con la Stazione Appaltante del contenuto dell'avviso stesso.

In caso di risoluzione del contratto, ed in ogni caso al momento della scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà immediatamente dismettere l'uso, sotto qualsiasi forma, del nome e/o logo del Comune di Buonvicino attivandosi per la cancellazione di tale espressione dai documenti o da qualsiasi forma in cui detta espressione comparisse o fosse stata autorizzata a comparire.

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, e a quanti collaboreranno nell'esecuzione del servizio, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie acquisite nell'espletamento del servizio.

Articolo 12

Attrezzature necessarie per assicurare il servizio

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità delle necessarie attrezzature conformi alla normativa vigente in materia, in numero congruo per assicurare il servizio, e in particolare:

- autocestelli con lunghezze adeguate per ogni possibile intervento;
- trabattelli su ruote;

- furgoni;
- autovetture;
- attrezzatura da officina;
- cellulari apparecchiature di telecomunicazione per il costante collegamento fra la dirigenza del Comune di Buonvicino e il personale impiegato per il servizio della pubblica illuminazione;
- scale in alluminio;
- scale isolate in vetroresina;
- scale in legno.
- ogni e qualsiasi altro mezzo e/o attrezzatura che dovesse necessitare per la corretta esecuzione del servizio.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente conformi con i limiti e le prescrizioni imposte dalla normativa vigente sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato.

L'Impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Articolo 13 **Osservanza dei contratti collettivi di lavoro**

L'appaltatore dovrà provvedere agli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali secondo la normativa vigente, della manodopera impiegata. Si obbliga, inoltre, ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionale e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sarà aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune di Buonvicino o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà all'Impresa, e se del caso anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione pari al 20% del canone trimestrale di appalto, destinando, così le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quanto l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni sopramenzionate l'Impresa non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

Articolo 14 **Obblighi assicurativi – Norme di sicurezza**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.

L'Appaltatore dovrà, altresì, prevedere alla regolare manutenzione degli automezzi, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

L'Impresa aggiudicataria dovrà dotare, a proprie spese il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..

L'Impresa deve notificare immediatamente al Comune di Buonvicino, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione del servizio da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa deve predisporre e trasmettere al competente ufficio comunale il rapporto di incidente/infortuni o entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Stazione Appaltante, dopo aver adeguatamente considerato la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ritiene che non vi siano interferenze tra la propria attività e quella dell'appaltatore; pertanto si è omessa la redazione del DUVRI, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, perché non necessario.

Nel contratto, sarà indicato l'importo degli oneri di sicurezza, necessari per annullare o diminuire al minimo i suddetti rischi.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario, prima della firma del contratto, di procedere alla consegna di una copia del proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

L'Appaltatore, inoltre, dovrà, per l'espletamento del servizio e per l'esecuzione di lavori, osservare e far osservare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori, nonché a terzi presenti sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme vigenti, prendendo inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenesse opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini proprie della manodopera impiegata.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il Contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri di dipendenza assicurativi, compresi quelli sugli infortuni sul lavoro, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore e saranno verificati come dalle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 15 Infortuni e danni

L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio appaltato, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Buonvicino, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte delle Società Assicuratrici.

L'Impresa appaltatrice, inoltre, si obbliga a sollevare il Comune di Buonvicino da qualunque pretesa, azione o molestia che possa a questa derivare da terzi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'adempimento degli stessi.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che è obbligato a tenere indenne il Comune di Buonvicino da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza. **La polizza, dovrà, altresì, essere vincolata a favore del Comune di Buonvicino** e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Nel caso di giudizio il comune di Buonvicino dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti all'instaurazione della lite.

L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comune di Buonvicino tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del Servizio.

L'affidatario è responsabile verso il Comune di Buonvicino del servizio aggiudicato, che viene svolto con impiego di capitali e di mezzi ed a completo rischio dell'Impresa. Conseguentemente ogni responsabilità colposa o dolosa nell'esercizio delle funzioni appaltate è a carico dell'Impresa appaltatrice.

Articolo 16 **Altri obblighi ed oneri**

Oltre agli obblighi degli articoli precedenti, sono a carico dell'appaltatore:

1. Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti di strada interessati dai lavori;
- 2)- L'adozione di tutti i provvedimenti e cautele per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni a beni pubblici e privati;
- 3)- Il ripristino o altri oneri derivanti dal danneggiamento di eventuali condutture, linee elettriche, linee telefoniche o altro che si dovesse verificare in fase di scavo o altri tipi di lavori;
- 4)- Il risarcimento di danni prodotti alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei lavori, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune;
- 5)- L'osservanza delle norme in materia di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

La ditta affidataria del servizio, dovrà altresì:

- garantire, nel corso dell'appalto, il servizio, i lavori e le provviste occorrenti per la gestione, la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, esistente su tutto il territorio comunale di Buonvicino;
- essere provvista del materiale e delle attrezzature necessarie per la regolare esecuzione del servizio; dovrà, pertanto, avere in magazzino un'adeguata scorta di ricambi.

Con la firma del Contratto di Appalto, l'appaltatore resta automaticamente impegnato a:

- liberare il Comune di Buonvicino ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti;
- attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile del Servizio nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comportasse l'esecuzione del servizio a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obbligasse il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte

dal Responsabile del servizio, di chiedere l'allontanamento di quegli incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo – graditi al Comune di Buonvicino;

- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Comune di Buonvicino delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio;

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi.

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta conservazione, e di regolare funzionalità. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Articolo 17

Penalità – inadempienze dell'appaltatore

Le inadempienze lievi agli obblighi derivanti dal presente appalto, quali il ritardo nella sostituzione delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti, l'accensione e lo spegnimento della luce elettrica prima o dopo l'orario stabilito e simili infrazioni ritenute lievi a giudizio insindacabile del Comune di Buonvicino comporteranno l'applicazione di una penale da determinarsi a cura del responsabile del servizio competente tra un minimo di € 100,00, ed un massimo di € 250,00, oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto o sulla cauzione.

Qualora l'appaltatore, per qualsiasi motivo, non effettui una o più visite previste nei giorni stabiliti, all'atto dell'emissione del mandato trimestrale ne sarà detratto, per ogni visita non effettuata, un importo pari al 1/24 del canone annuo.

Il Comune di Buonvicino, inoltre, nel caso in cui l'appaltatore non abbia provveduto ad effettuare nell'anno tre delle visite previste o se nel corso dello stesso si siano verificati più guasti imputabili ad incuria nella manutenzione, può rescindere il contratto.

L'Appaltatore è comunque responsabile dal perfetto funzionamento degli impianti e della riparazione di tutti i guasti che si dovessero verificare per qualsiasi motivo e di qualsiasi natura essi siano, ed esclusione di guasti e danni dovuti ad eventuali calamità naturali o da atti vandalici.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile del Comune di Buonvicino la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune medesimo si riserva più severe misure da adottare di volta in volta dai competenti organi. Si stabilisce che unica formalità preliminare rimane la contestazione degli addebiti. Il Comune di Buonvicino si riserva di fare eseguire da altri il mancato, incompleto o trascurato servizio e di acquistare eventuale materiale occorrente, a spese dell'appaltatore. Rifusione spese, pagamenti e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul primo pagamento successivo al verificarsi dell'evento.

In caso di infrazioni più gravi o non osservanza degli obblighi contrattuali, si procederà all'incameramento della garanzia di cui al precedente articolo 9.

Il Comune di Buonvicino potrà procedere alla revoca dell'affidamento oltre che nei casi suesposti, anche in occasione di gravissime e continuative violazioni degli obblighi contrattuali in genere e non eliminati in seguito a diffida del Comune stesso o per mancato rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81\2008,.

Articolo 18

Risoluzione del contratto

Il Comune di Buonvicino si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell' art. 1454 , c.c., in caso di grave inadempimento. Si rinvia agli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi del venir meno delle cause che giustificano la gestione del servizio in forma appaltata, l'appalto si intende risolto di diritto prima della sua naturale scadenza ed all'appaltatore non sarà corrisposto altro corrispettivo se non in ragione alla prestazione effettuata e non ancora remunerata, con esclusione di qualsiasi risarcimento o corresponsione di somme ad altro titolo.

In tal caso il Comune di Buonvicino comunicherà all'appaltatore la data di cessazione del servizio senza alcun'altra formalità o prescrizione.

L'appalto sarà, inoltre, revocato a discrezione del Comune di Buonvicino in qualsiasi tempo, nell'ipotesi di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o precario andamento dell'appalto che pregiudichi il normale svolgimento del servizio, previa notifica degli addebiti all'appaltatore.

La revoca dell'appalto per inadempimento o precario andamento comporta l'incameramento della cauzione definitiva a favore del Comune di Buonvicino ed il risarcimento dei danni e della spesa causati all'Amministrazione.

Il Comune di Buonvicino si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere, ai sensi degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese dell'Assuntore, e anche nei seguenti casi:

- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti del presente capitolato non eliminate;
- per superamento della soglia di penali;
- per errori ripetuti e non eliminati in seguito a segnalazioni da parte dell'Amministrazione;
- per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
- per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare.

Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

- gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
- contabilità non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli interventi eseguiti;
- cessione o subappalto non autorizzato del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- contravvenire ovvero non applicare le norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Coordinatore delle attività per un reato contro la pubblica Amministrazione.

Il Comune di Buonvicino si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. Il Comune di Buonvicino eserciterà tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC che dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data del recesso.

Resta salvo il diritto del Comune di Buonvicino di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Infine, secondo quanto disposto dall'art. 92 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il contratto sarà risolto di diritto, qualora la Prefettura di competenza comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del citato Decreto, che emergono con riferimento all'Appaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa.

Il Comune di Buonvicino, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento del contratto, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione di cui alla clausola espressa prevista nei commi precedenti dà altresì diritto al Comune di Buonvicino di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del maggiore costo sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

Il Comune di Buonvicino si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui il relativo servizio sarà tra quelli associati per obblighi di legge sulle funzioni associate di cui all'art. 78 del 31.05.2010.

Articolo 19

Osservanza di leggi, Regolamenti, Normativa di riferimento.

L'appalto, oltre che dal Bando o lettera d'invito e dal Disciplinare di gara, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

La sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del Capitolato Speciale d'Appalto, dei suoi allegati e degli atti in esso richiamati, oltre che del contratto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti disciplinanti la materia ambientale in vigore o che potranno venire emanati dalle Autorità competenti.

In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalla seguente normativa:

- D.M. 37/2008
- Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto;
- D.Lgs. 50/2016;
- DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Regolamento Municipale di Polizia Urbana.
- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- dal regolamento di Polizia Urbana.
- D.Lgs. n. 81 del 09.04.08 e s.m.i.;

Articolo 20

Riserve \ contenzioso – Foro competente

Ogni vertenza che dovesse insorgere fra il Comune di Buonvicino e l'Impresa appaltatrice dovrà, se possibile, essere risolta in via amministrativa mediante l'intervento del Responsabile del procedimento nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell'Impresa a mezzo di p.e.c.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 50\2016 e s.m.i., e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Paola.

È esclusa la camera arbitrale.

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la stipulazione del Contratto l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole riportate nel presente Capitolato.

Articolo 21 Subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione del Comune di Buonvicino ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di Buonvicino. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dal Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, la terna di subappaltatori e deve allegare le dichiarazioni di quest'ultimi sull'assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nel limite della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso il Comune di Buonvicino almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il Comune di Buonvicino provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Salvo i casi previsti dal Codice, il Comune di Buonvicino non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere al Comune di Buonvicino entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Pertanto il Comune di Buonvicino corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'Aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Comune di Buonvicino, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti del Comune di Buonvicino di tutti i servizi oggetto dell'appalto stesso.

L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativa stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 22

Spese a carico dell'appaltatore

Tutte le spese contrattuali relative, connesse e conseguenti al presente appalto, nessuna eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio appaltato, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli, nei confronti del Comune di Buonvicino.

Art. 23

Cessione del credito – Modifica del contratto

Per la cessione del credito – modifica del contratto durante il corso d'esecuzione del servizio, si rinvia all'art. 106 del Dlgs 50\2016.

Art. 24

Gestione dei rifiuti

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l'Appaltatore dovrà consegnare al Comune di Buonvicino la fotocopia della "4° copia" del formulario.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituito con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese dell'appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'Appaltatore l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che il Comune di Buonvicino non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'Appaltatore.

Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 25 Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo, di incameramento della cauzione definitiva, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che potrebbero derivare al Comune di Buonvicino per effetto della risoluzione stessa.

Articolo 26 Imposta sul valore aggiunto

Il presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto a carico dell'Ente appaltante.

Articolo 27 Domicilio

Per tutti gli effetti del presente appalto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede indicata dell'Impresa.

Le notificazioni e le intimidazioni saranno effettuate a mezzo fax o posta elettronica, salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

Articolo 28 Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di Buonvicino della costituzione in mora dell'appaltatore.

Articolo 29 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – cessione dei crediti

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. L'appaltatore deve comunicare al Comune di Buonvicino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune di Buonvicino non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Comune di Buonvicino risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere al Comune di Buonvicino, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Comune di Buonvicino i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista all'art. 106, comma 13 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i cui si fa integrale rinvio. Il Comune di Buonvicino potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto. L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell'intervento.

Articolo 30 Tutela dei dati

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali e sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

Articolo 31 **Norme finali**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte l'appaltatore costituirà un deposito cauzionale nella forma consentita dalle vigenti disposizioni di Legge. Qualora la ditta aggiudicataria dovesse disdire il contratto, per qualunque causa, prima dello spirare del termine naturale di scadenza, perderà la cauzione definitiva che sarà incamerata dal Comune di Buonvicino, fatta salva ogni altra azione o ragione da parte dell'Amministrazione stessa, per l'eventuale risarcimento danni.

Il Comune di Buonvicino è altresì esonerato espressamente ed anticipatamente da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità cagionati a terzi.

Il Comune di Buonvicino si riserva la facoltà di nominare un responsabile con funzioni di controllo sulla regolarità dei servizi previsti nel presente C.S.A.

Non è consentito all'appaltatore apportare alcuna modifica, anche lieve agli impianti di pubblica illuminazione se non preventivamente concordata con il responsabile comunale.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà consegnare gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune perfettamente funzionanti in ogni loro parte o componente previo redazione di verbale con apposito incaricato.

E' esclusa ogni responsabilità della ditta per i danni provocati ad ogni componente degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune da calamità naturali riconosciute tali con provvedimenti del Governo Nazionale o dalle autorità competenti.

La ditta aggiudicataria dovrà essere munita di tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento dei servizi di cui trattasi in conformità alla normativa per la sicurezza sul lavoro, ed essere in regola per quanto riguarda il piano di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto sono a completo carico dell'appaltatore, nessuna eccettuata.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del successivo contratto con la ditta aggiudicataria, il foro competente è quello di Paola.

Buonvicino – Settembre 2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
geom. Fernando GRECO

	COMUNE DI BUONVICINO PROVINCIA DI COSENZA	
	SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO ASSETTO TERRITORIO / LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	
	Via Roma 10 - Tel. : 0985/85873-Fax: 0985/85003-P. IVA: 00402260780 e-mail: utbuonvicino@gmail.com - pec: utbuonvicino@asmepec.it - sito internet (URL) http://www.comune.buonvicino.cs.it	

ALLEGATO 1)

AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

CONSISTENZA DELL'IMPIANTO (Alla data di: Settembre 2018)

C.DA FICOBIANCO			
(Quadro tra abitazione Forestiero Mariastella – bivio con strada per Virella)			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 50a (Generale)	1	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 32a	1	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 25a	1	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
INTERRUTTORE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MANUALE da 16a	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125W	56	BUONE	
LAMPADE VAPORI DI SODIO 70W (Discesa strada Lago – Grotticelle – Ficobianco)	11	BUONE	
LAMPADE A BASSO CONSUMO da 20W (strada Magurno Annibale e altri)	12	BUONE	
FARETTO ALOGENO da 500W (1 Cappella S. Ciriaco a Ficobianco e 1 Statua S. Pio a Palazza)	2	BUONE	
NEON da 18 W (Statua S. Pio C.da Palazza)	1	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	82	BUONE	

C.DA ORECCHIUTO			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 63a (Generale)	1	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 16a	2	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 63a	1	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
INTERRUTTORE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MANUALE da 16a	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125W	26	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	26	BUONE	

C.DA LAGO – C.DA PALAZZA (quadro bivio strada Lago su Prov.le)			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 50a (Generale)	1	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 25a	2	BUONE	
TELERRUTTORE QUADRIPOLORE da 20a	2	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
INTERRUTTORE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MANUALE da 16a	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125W (Discesa CM Edile)	9	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI SODIO da 70W	64	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	73	BUONE	

C.DA MEZZANE – C.DA MASSETE (quadro c'ò abitaz. Amoroso Ciriaco)			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE QUADRIPOLORE da 63a (Generale)	1	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE da 25a	2	BUONE	
TELERRUTTORE QUADRIPOLORE da 20a	2	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
INTERRUTTORE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MANUALE da 16a	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI SODIO da 70W	25	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	25	BUONE	

C.DA TRUGLIO – C.DA VIGNALI (compresa la strada per “Vassallo” e la Comunale <Bottario> per il cimitero) (Quadro su Prov.le c/o abitazione Vaccaro)			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE da 32a (generale)	1	BUONE	
INTERRUTTORE QUADRIPOLARE da 25a	3	BUONE	
TELERUTTORE TRIFASE da 20a	3	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
INTERRUTTORE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MANUALE da 16a	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI SODIO da 70W	76	BUONE	
LAMPADE BASSO CONSUMO DA 20W (strada per Vassallo)	3	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	79	BUONE	

CENTRO ABITATO - CENTRO STORICO (Via Porta Della Terra, Via Conche, Via Vittoria, P.zza Vittoria, “Belvedere” (quadro c/o Ufficio Postale)			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE QUADRIPOLARE da 160a (generale)	1	BUONE	
TELERUTTORE TRIFASE da 110a	1	BUONE	
TRASFORMATORE 220V\24V da 180 Va per bobina teleruttore	1	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO da 125W	15	BUONE	
LAMPADE ALTA PRESSIONE DI SODIO da 150W (nuovo impianto Via Vittoria e lampade sostituite nel centro storico)	190	BUONE	
LAMPADE A BASSO CONSUMO da 20W (Boschetto c/o comune)	15	BUONE	
FARETTI ALOGENI da 500W (ingresso boschetto su Via Porta Della Terra + Mosaico di Fronte Farmacia + statua S. Ciriaco P.zza XVII settembre)	3	BUONE	
FARETTI ALOGENI illuminazione masso P.zza XVII Settembre	4	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	227	BUONE	

C.DA PUMA \ SAN BASILE \ VISCIGLIOSO – impianto fotovoltaico a celle di silicio multicristallino -			
DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
MODULO FOTOVOLTAICO IN CELLE DI SILICIO MULTICRISTALLINO DI POTENZA VARIABILE DA 120 Wp (n. 2 per ogni corpo illuminante e per n. 35 corpi illum. Totali)	70	--	IMPIANTO NON FUNZIONANTE
CENTRALINA ELETTRONICA ALLO STATO SOLIDO (n. 1 per ogni corpo illuminante e per n. 35 corpi illum. Totali)	35	--	
BATTERIA DA 12 V CON CAPACITA' FINO A 200 Ah (n. 2 per ogni corpo illuminante e per n. 35 corpi illum. Totali)	70	--	
INVERTER AD ALTA FREQUENZA PER L'ACCENSIONE DELLA LAMPADA (n. 1 per ogni corpo illuminante e per n. 35 corpi illum. Totali)	35	--	
LAMPADA A VAPORI DI SODIO DA 26 W A BASSO CONSUMO	35	--	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	35	--	

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A CELLE DI SILICIO CRISTALLINO –
(costituito da n. 69 pali fotovoltaici): ubicati nelle C.de VISCIGLITA E
VIZIOSO SULLA S.P. 14; IN C.DA MEZZANE SU STRATA COM.LE;
NELLE C.DE VIGNALI, URMO, FERRARO, PREVITELIO SU STRADA
COM.LE.**

DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
MODULO FOTOVOLTAICO IN CELLE DI SILICIO CRISTALLINO(monocrystalline Module Series YLDL 2 100 W (n. 2 moduli per ogni corpo illuminante)	138	--	IMPIANTO NON FUNZIONANTE
BATTERIA SEMI STAZIONARIA 150A \ 12 V - Corrente scarica 850 A. – capacità 150.0 ah\5h (n. 2 per ogni corpo illuminante)	138	--	
REGOLATORE DI CARICA per pannelli solari Mod. BCR e 12\24 15 A.	69	--	
ACCENDITORE (ballast) elettronico per lampade SOX	69	--	
CENTRALINA FOTOVOLTAICA BCRC	69	--	
LAMPADA A VAPORI DI SODIO DA 31 W A BASSO CONSUMO	69	--	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	69	--	

C.DA MANCHE

DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TETRAPOLARE curva B da 16	1	BUONE	
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE curva AC da 16a	3	BUONE	
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	1	BUONE	
INTERRUTTORE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MANUALE da 16a	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI SODIO AP 100W	12	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	12	BUONE	

**LOC. MADONNA DELLA NEVE
(N.B. trattasi di impianto scarsamente utilizzato)**

DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
QUADRO ELETTRICO (localino sotto chiesa) costituito da: n. 1 orologio; n. 1 interruttore magnetotermico generale; n. 3 salvavita, n. 3 teleruttori; n. 1 interruttore magnetotermico (per palchetto) – QUADRI ELETTRICI PICCOLI (campanile e salone) costituiti da: n. 2 crepuscolari; n. 2 interruttori magnetotermici; n. 2 teleruttori.	1	BUONE	
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO	35	BUONE	
FARETTI A TERRA (Alogeni)	19	BUONE	
FARI ALOGENI (Palo Piazzale Rinagle)	2	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	56	BUONE	

LOC. ZACCANELLO – PRESSO STATUA SAN CIRIACO ABATE

DESCRIZIONE MATERIALI	N°	CONDIZIONI	NOTE
QUADRO ELETTRICO costituito da: 24 moduli IP66; Scaricatore monofase protezione 40.000 kA; n. 1 Interruttore differenziale puro 25A; n. 1 interruttore magnetotermico 16A; n. 1 contattore 20A; n. 1 orologio programmatore giornaliero 24h.	1	BUONE	
LAMPADE A TECNOLOGIA LED PER ILLUMINAZIONE VIALE - luce colore KA2700, 12 V.	7	BUONE	
FARI A TECNOLOGIA LED PER ILLUMINAZIONE MONUMENTO - luce colore KA2700, 100W.	4	BUONE	
TOTALE CORPI ILLUMINANTI	11	BUONE	

TOTALE COMPLESSIVO LAMPADE - RIEPILOGO

Impianto	n. Lampade
C.DA FICOBIANCO	82
C.DA ORECCHIUTO	26
C.DA PALAZZA \ C.DA LAGO	73
C.DA MEZZANE, C.DA MASSETTE	25
C.DA VIGNALI, C.DA TRUGLIO	79
CENTRO ABITATO – CENTRO STORICO	227
IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.DA.PUMA, C.DA SAN BASILE, C.DA VISCIGLIOSO (non funzionante)	35
IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.DA VISCIGLITA, VIZIOSO, MEZZANE, VIGNALI URMO, FERRARO, PREVITELIO (non funzionante)	69
C.DA MANCHE	12
LOCALITÀ MADONNA DELLA NEVE	56
LOCALITÀ ZACCANELLO – STATUA SAN CIRIACO ABATE	11
TOTALE COMPLESSIVO LAMPADE	695

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
geom. Fernando GRECO

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI BUONVICINO PROVINCIA DI COSENZA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO ASSETTO TERRITORIO / LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</p> <hr/> <p>Via Roma 10 - Tel. : 0985/85873-Fax: 0985/85003-P. IVA: 00402260780 e-mail: utbuonvicino@gmail.com - pec: utbuonvicino@asmepec.it - sito internet (URL) http://www.comune.buonvicino.cs.it</p>	
---	--	---

ALLEGATO 2)

AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

compenso o riduzione in caso di modifiche, soppressioni ed ampliamenti

- 1) Per ogni corpo illuminante in più con lampade a vapore di mercurio fino a 150 W : € 11,00;
- 2) Per ogni corpo illuminante in più con lampade ad alta pressione di sodio da 70 W : €. 12,00;
- 3) Per ogni corpo illuminante in più con lampade ad alta pressione di sodio da 150 W : €. 16,00;
- 4) Per ogni corpo illuminante in più con lampade a basso consumo da 20 W: € 10,00;
- 5) Per ogni corpo illuminante in più con lampade a tecnologia LED: € 18,00
- 6) Per ogni corpo illuminante in più con impianto fotovoltaico a celle di silicio multi cristallino o cristallino: €. 40,00;
- 7) Per ogni modifica in aumento della potenza di lampada:
 - da 80 W a 125 W a vapore di mercurio, € 2,50;
 - da 70 W a 150 W a vapore di sodio € 3,00;
- 7) Per ogni modifica in sostituzione di lampada a vapore di mercurio (da 70 o 150W), con altra ad alta pressione di sodio sino a 150 W: €. 7,00;
- 8) In caso di modifica in diminuzione dei corpi illuminanti, verrà operata una riduzione del canone annuo pari ad € 10,00 a corpo illuminante;
- 9) In caso di modifica in diminuzione della potenza delle lampade, verrà operata la seguente riduzione:
 - per ogni lampada a vapore di mercurio da 125 W fino a 80 W, € 2,00;
 - per ogni lampada a vapore di sodio da 150 W fino ad 70 W, € 2,50;
- 10) Per ogni corpo illuminante in più con faretto alogeno sino a 500 W.: € 14,00

Buonvicino, Settembre 2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
geom. Fernando GRECO

Conoscenza del Capitolato e degli allegati da parte dell'Aggiudicatario
agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, la sottoscritta ditta appaltatrice

dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato e i relativi allegati che approva incondizionatamente.

Data _____

firma: